

REGOLAMENTO (CEE) N. 1022/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1970

che stabilisce per un periodo transitorio certificati di accompagnamento per taluni vini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 35 e 37,

visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

considerando che, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70, numerosi prodotti del settore del vino possono circolare all'interno della Comunità soltanto se accompagnati da un documento controllato dall'amministrazione; che per applicare tale disposizione è necessario un certo periodo per instaurare gli strumenti per il rilascio e il controllo di detti documenti; che nel frattempo apposite disposizioni devono poter consentire di evitare che formino oggetto di scambi intracomunitari vini originari della Comunità che non siano riconosciuti di qualità sana, leale e mercantile dallo Stato membro produttore e non soddisfino ai requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70; che a tal fine è necessario prevedere per un periodo transitorio un certificato di accompagnamento valido unicamente negli scambi tra gli Stati membri;

considerando tuttavia che tale misura è indispensabile solo nei limiti necessari per un'agevole applicazione delle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70; che è quindi possibile escludere dall'applicazione di detta misura i vini liquorosi, i vini spumanti e i vini frizzanti; che per quanto riguarda i « v.q.p.r.d. », fintantoché non ne sarà stato compilato l'elenco previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 817/70, potrà essere fatto riferimento alle definizioni che figurano all'articolo 3 della decisione del Consiglio relativa alla fissazione dei contingenti che la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e la Repubblica italiana devono aprire per l'importazione di vini ⁽³⁾; che dette definizioni implicano per la maggior parte la presentazione di un

certificato; che è quindi possibile rinunciare, per quanto riguarda i « v.q.p.r.d. », alla presentazione di un certificato di accompagnamento;

considerando che è necessario altresì che venga rispettato fin d'ora il principio del divieto relativo al taglio di un vino importato con un vino prodotto nella Comunità o al taglio di un vino importato con un altro vino importato; che il miglior mezzo per raggiungere tale risultato consiste nel rendere obbligatorio un documento che accompagni il vino importato quando è rispedito verso un altro Stato membro, documento dal quale risulti, da un lato, che sono rispettate le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 816/70 e, dall'altro lato, che il vino in causa non è stato oggetto di taglio; che occorre tuttavia tener conto delle eccezioni previste nel quadro del regolamento (CEE) n. 1021/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che autorizza il taglio tra vini importati ⁽⁴⁾;

considerando che a tal fine gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per garantire l'esattezza delle dichiarazioni che figurano nei certificati;

considerando inoltre che i vini che non soddisfano alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2, o dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 816/70 non possono essere destinati al consumo diretto delle persone; che è necessario prevedere le misure atte a garantire le altre utilizzazioni possibili;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ad eccezione:
- a) dei vini liquorosi,
 - b) dei vini spumanti e
 - c) dei vini frizzanti,

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5.5.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 99 del 5.5.1970, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 1002/62.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.

nessun vino destinato al consumo diretto delle persone può essere oggetto di scambi fra gli Stati membri se non è accompagnato da un certificato di accompagnamento.

2. In deroga al paragrafo 1, i « v.q.p.r.d. » possono essere oggetto di scambi fra gli Stati membri soltanto se il vino in causa soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 3 della decisione del Consiglio relativa alla fissazione dei contingenti che la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e la Repubblica italiana devono aprire per l'importazione di vini.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati « v.q.p.r.d. » i vini che soddisfano alle suddette condizioni.

3. Non sono soggetti alle disposizioni del paragrafo 1 i quantitativi inferiori a 50 litri.

Articolo 2

1. Il certificato di accompagnamento per i vini originari della Comunità è di colore bianco.

Il certificato di accompagnamento per i vini non originari della Comunità è di colore rosso.

2. Ogni certificato è contraddistinto da un numero di serie.

Articolo 3

1. I certificati di accompagnamento sono compilati in triplice esemplare secondo un modello che figura

- a) all'allegato I per quanto riguarda i vini originari della Comunità,
- b) all'allegato II per quanto riguarda i vini non originari della Comunità.

2. L'originale del certificato e le relative copie vengono compilati in una sola volta, utilizzando carta carbone, a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati in stampatello.

3. Un esemplare del certificato è conservato dall'organismo competente che lo ha rilasciato. Un altro esemplare viene trasmesso da quest'ultimo all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio il vino è introdotto. Il terzo esemplare deve accompagnare il vino fino alla fase stabilita dalle disposizioni di quest'ultimo Stato membro.

Articolo 4

1. Il certificato di accompagnamento viene rilasciato da un organismo competente designato da ciascuno degli Stati membri. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti, esso è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta.

2. Per essere valido, il certificato deve essere compilato integralmente.

Articolo 5

1. Il certificato di accompagnamento bianco è rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio il vino è stato prodotto, in appresso denominato « Stato membro produttore ».

2. Tale organismo rilascia il certificato soltanto quando si è accertato, dopo esame analitico e organolettico effettuato da un laboratorio o da un istituto ufficiale o controllato dallo Stato membro produttore, che il vino in causa è di qualità sana, leale e mercantile e corrisponde, inoltre, alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (CEE) n. 816/70.

Articolo 6

1. In caso di spedizione di un vino originario della Comunità dal territorio di uno Stato membro — in appresso denominato « Stato membro speditore » — diverso dallo Stato membro produttore, l'organismo competente dello Stato membro speditore rilascia il certificato di accompagnamento bianco soltanto se si è accertato che il vino in causa

- a) forma oggetto di ripescazione tale e quale,
- b) ovvero risulta da un taglio di vini originari della Comunità.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), l'organismo competente dello Stato membro speditore può limitarsi a convalidare il certificato di accompagnamento bianco che accompagnava il vino quando è stato introdotto nel territorio dello Stato membro interessato.

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'organismo competente dello Stato membro speditore compila il certificato sulla base dei certificati di accompagnamento bianchi che accompagnavano ciascuno dei vini rientranti nella composizione del taglio quando questi sono stati introdotti nel territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 7

1. Il certificato di accompagnamento rosso viene rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro dal cui territorio il vino in causa è spedito verso il territorio di un altro Stato membro.

Detto organismo rilascia il certificato di accompagnamento soltanto se si è accertato che il vino di cui trattasi corrisponde alle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 816/70.

2. Salvo nel caso di una rispedizione verso uno Stato membro nel quale il taglio tra vini non originari della Comunità è autorizzato sulla base del regolamento (CEE) n. 1021/70, gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertarsi che il vino spedito

- a) è identico al prodotto importato con la relativa denominazione,
- b) non è stato oggetto di taglio nel loro territorio.

Articolo 8

Per quanto riguarda gli scambi intracomunitari di vini

a) la dichiarazione modello T 2 di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario ⁽¹⁾, o, secondo il caso, il documento modello T 2 L di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2313/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo al documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci ⁽²⁾, reca nella casella 31, nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro speditore, una delle diciture seguenti :

- « admis à la consommation humaine directe »,
- « zum unmittelbaren menschlichen Verbrauch zugelassen »,
- « ammesso al consumo diretto delle persone »,
- « toegelaten voor rechtstreekse menselijke consumptie » ;
ovvero
- « non admis à la consommation humaine directe »,
- « zum unmittelbaren menschlichen Verbrauch nicht zugelassen »,
- « non ammesso al consumo diretto delle persone »,
- « niet toegelaten voor rechtstreekse menselijke consumptie » ;

b) in caso di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 542/69, l'esemplare del documento nazionale di esportazione reca una delle diciture di cui alla lettera a).

Articolo 9

1. Gli Stati membri sottopongono i vini non originari della Comunità e non ammessi al consumo diretto delle persone ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti per accertare il rispetto della loro destinazione.

2. Gli Stati membri sottopongono i vini originari della Comunità non ammessi al consumo diretto delle persone e che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri al controllo di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'organismo competente per il rilascio dei certificati di accompagnamento.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le misure adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 11

1. Fino a quando non avranno effetto le modalità di applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 816/70, gli obblighi risultanti da tale articolo sono sospesi.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le norme nazionali si applicano al controllo della circolazione dei vini nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 12

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1970.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili fino al momento in cui avranno effetto le modalità di applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 816/70 e al più tardi fino al 31 dicembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 29.3.1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 295 del 24.11.1969, pag. 8.

ALLEGATO II

COMUNITÀ EUROPEE

ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO

CERTIFICATO DI ACCOMPAGNAMENTO

N.

PER I VINI NON ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Organismo che rilascia il certificato :
 (indirizzo completo)

Indicazione del paese terzo $\frac{\text{di provenienza}}{\text{d'origine}}$ (1) :

Speditore : cognome nome
 indirizzo

Destinatario : cognome nome
 indirizzo

Descrizione della merce :

Colore :

Gradazione alcolometrica : effettiva totale
 (al decimo di grado)

Acidità totale :

Descrizione della spedizione :

Natura dei recipienti : numero

Volume totale :

Si attesta che il prodotto suindicato risponde alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 816/70 e $\frac{\text{è stato}}{\text{non è stato}}$ (1) oggetto di taglio nella Comunità.

Timbro dell'organismo che rilascia il certificato :

Data : Firma

(1) Cancellare la menzione inutile.